



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: disciplinare.sicilia@postalnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

COMUNICATO UFFICIALE N° 199/C.D.T. 11

DEL 06 DICEMBRE 2011

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che il nuovo indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@postalnd.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare

ERRATA CORRIGE

Nel Comunicato Ufficiale 173 CDT 09 del 22/11/2011, nel procedimento 41/B, è stato erroneamente indicato quale Presidente della società Spadaforese il Sig. Rocchetta Gaetano. Correttamente deve intendersi quale Presidente della predetta Società il Sig. Miceli Antonino. Valgono per il resto i provvedimenti già adottati.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Dott. Roberto Rotolo e Prof. Ugo Caldarella, Componenti, con l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, si è riunita il giorno 06 Dicembre 2011 ed ha assunto le seguenti decisioni:

APPELLI

Procedimento n.41/A

A.S.D. LIFE CAMPOFIORITO (PA) avverso squalifica calciatori Aloisio Massimo e Sabatino Giuseppe per quattro gare e Sclafani Ignazio per tre gare Gara 2° Cat. Gir. B – ASD Life Campofiorito – Pol. D. Bolognetta del 20/11/2011 – C.U. n.177 del 24.11.2011 Delegazione Provinciale Palermo.

Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare la società ASD Life Campofiorito, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di cui in oggetto sostenendo che i propri tesserati hanno avuto il solo torto di reiterare le proprie proteste a fine gara nei confronti dell'arbitro per cui chiede la riduzione delle squalifiche irrogate.

La Commissione Disciplinare esaminato il reclamo rileva che la società appellante pur ammettendo i fatti ne dà una versione riduttiva.

Infatti esaminando il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1 GCS è fonte privilegiata e fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, si rileva in modo inequivocabile le condotte antiregolamentari tenute dai tesserati suddetti e più precisamente Aloisio Massimo tentava reiteratamente di aggredire l'arbitro profferendogli minacce e parole offensive; Sabatino Giuseppe lanciava allo stesso, da distanza ravvicinata una fortissima pallonata senza colpirlo, tentando, di seguito, di aggredirlo e profferendo minacce ed offese nei suoi confronti; Sclafani Ignazio tentava di spingere il direttore di gara profferendogli frasi offensive.

In ragione di quanto sopra, pertanto, il reclamo non può trovare accoglimento atteso che le sanzioni irrogate sono congrue in relazione ai fatti addebitati ai singoli calciatori.

P.Q.M.

Respinge l'appello confermandosi le sanzioni applicate ai tesserati. Per l'effetto dispone addebitarsi l'importo di € 130,00 quale tassa reclamo non versata.

Procedimento n.48/A

A.S.D. Real Nissa FC (ME) avverso ammenda € 100,00 Gara ASD Misterbianco Calcio – ASD Real Nissa FC Camp. Giovanissimi Reg.le del 20/11/2011 – C.U. n.176 SGS del 24.11.2011.

Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare la società ASD Real Nissa, in persona del suo Presidente pro tempore ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di cui in oggetto.

La Commissione Disciplinare esaminato il reclamo rileva che la società appellante sostiene che nessun sostenitore a lei riferibile avrebbe posto in essere il comportamento per cui è stata sanzionata anche in considerazione del fatto che essa reclamante ha vinto l'incontro in questione.

Infatti esaminando il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1 GCS è fonte privilegiata e fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, si rileva che non risulta alcun elemento da cui possa evincersi che atteggiamenti di protesta siano stati posti in essere nei confronti dell'arbitro al termine della gara da parte di sostenitori riferibili alla ASD Real Nissa.

Da quanto sopra l'appello così come proposto appare meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Accoglie l'appello proposto disponendo la revoca della sanzione pecuniaria applicata alla ASD Real Nissa FC per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.

Procedimento n.49/A

A.S.D. Conca D'Oro Monreale (PA) avverso ammenda € 250,00 ed avverso squalifica fino al 30.06.2012 al calciatore Billeci Simone e per tre gare al calciatore Lo Biondo Giuseppe Gara 3° Cat. Gir. A USD Baucina – ASD Conca D'Oro Monreale del 20/11/2011 – C.U. n.17 del 24.11.2011 Delegazione Provinciale Palermo.

Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare la società ASD Conca D'Oro Monreale, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di cui in oggetto.

La Commissione Disciplinare esaminato il reclamo rileva che la società appellante pur ammettendo i fatti ne dà una versione riduttiva.

Infatti esaminando il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1 GCS è fonte privilegiata e fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, si rileva che l'arbitro è stato oggetto di un comportamento aggressivo da parte di alcuni tesserati della Soc. Conca D'Oro Monreale che non è riuscito ad identificare; che il calciatore Billeci Simone ha tenuto un comportamento minaccioso nei confronti del direttore di gara e dopo la sua espulsione ha fatto rientro nel terreno di giuoco brandendo un bastone e che, infine, il calciatore Lo Biondo Giuseppe ha posto in essere un comportamento minaccioso nei confronti dell'arbitro al termine della gara.

Da quanto sopra l'appello così come proposto non appare meritevole di accoglimento per quanto riguarda l'ammenda inflitta alla società e la squalifica del giocatore Lo Biondo Giuseppe in quanto le stesse appaiono congrue in relazione ai fatti addebitati mentre deve essere accolto per quanto riguarda la squalifica a carico del calciatore Billeci Simone per cui la squalifica ad esso inflitta va rideterminata come da dispositivo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento dell'appello proposto squalifica il calciatore Billeci Simone fino al 15 maggio 2012 conferma per il resto l'impugnata decisione.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.

Procedimento n° 50/A

A.S.D. Città' di Gangi (Pa) avverso punizione sportiva perdita gara 0 – 3 e ammenda € 500,00 - Squalifica assistente arbitro fino al 15/12/2011 - Squalifiche calciatori Lo Mauro Mario, Lo Giudice Luigi, Nasello Riccardo e Sauro Giuseppe per 3 gare.

Gara 3^ categoria Gangi – Sopranese del 20/11/2011 – C.U. N° 17 del 24/11/2011.

Con tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Città di Gangi, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale indicate in oggetto, ritenendole sproporzionate e perciò meritevoli di riduzione.

L'appellante contesta in massima parte la ricostruzione che dei fatti accaduti è stata fornita dal direttore di gara e ne dà una versione di minore impatto ai fini disciplinari.

La Commissione Disciplinare Territoriale osserva quanto segue:

In ordine alla richiesta di ripetizione della gara non si può non rilevare come all'appello non sia stata allegata la prova dell'avvenuta spedizione dei motivi del ricorso alla società controparte.

Tale inadempimento costituisce motivo di inammissibilità ai sensi del combinato disposto dell'art. 46 C.G.C.

In ordine alla posizione degli altri tesserati raggiunti da provvedimenti sanzionatori, non può non ricordarsi che il rapporto del direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S.

Tale rapporto descrive compiutamente l'accaduto e ne indica con precisione i responsabili, senza che possa rilevarsi dubbio circa l'identità degli stessi. Ne consegue che le considerazioni a discolta espresse dall'appellante non possono essere utilizzate ai fini di una riduzione delle sanzioni, che peraltro appaiono congrue e proporzionate alle fattispecie.

P.Q.M.

Dichiara l'inammissibilità dell'appello per quanto concerne le sanzioni relative all'esito gara, rigettando il resto.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.

Procedimento n.51/A

A.S.D. SFARANDINA (ME) avverso squalifica fino al 30.04.2012 calciatore Nibali Fausto Gara 1° Cat. Gir. C ASD Sfarandina – ASD Stefanese Calcio del 20/11/2011 – C.U. n.177 del 24.11.2011.

Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare la società ASD Sfarandina, in persona del suo Presidente pro tempore ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di cui in oggetto.

La Commissione Disciplinare esaminato il reclamo rileva che la società appellante pur ammettendo i fatti ne dà una versione riduttiva.

Infatti esaminando il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1 GCS è fonte privilegiata e fa piena prova circa il comportamento di tesserarti in occasione dello svolgimento delle gare, si rileva che il calciatore Nibali Fausto non solo ha posto in essere un comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara ma ha altresì tenuto nei suoi confronti un comportamento aggressivo che ha reiterato anche al termine della gara ed è proseguito negli spogliatoi dove ha ripetutamente colpito con calci la porta dello spogliatoio.

Da quanto sopra l'appello così come proposto non appare meritevole di accoglimento in quanto la sanzione inflitta da giudice di 1° grado è congrua in relazione ai fatti così come accertati.

P.Q.M.

Rigetta l'appello proposto e dispone addebitarsi l'importo di € 130,00 quale tassa reclamo.

Procedimento n.53/A

A.S.D. LIBERTAS ACIREAL (ME) avverso rigetto reclamo posizione irregolare calciatori Gara 2° Cat. Gir. G Tremestieri – Libertas Acireal del 12/11/2011 – C.U. n.177 del 24.11.2011.

Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare la società ASD Libertas Acireal, in persona del suo Presidente pro tempore ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo che ha rigettato il reclamo proposto dichiarandolo inammissibile.

La Commissione Disciplinare preliminarmente rileva che l'appello così come proposto è inammissibile non risultando allegato al reclamo la copia della ricevuta attestante che l'appello sia stato comunicato anche alla consorella ai sensi dell'art.46 CGS.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'appello proposto e dispone addebitarsi l'importo di € 130,00 quale tassa reclamo.

Procedimento n° 54/A

A.S.D. Fiumedinisi (Me) avverso ammenda € 150,00 - Inibizione fino al 16/01/2012 a carico del dirigente Mento Antonino - squalifica fino al 31/05/2012 a carico del calciatore Carrolo Massimo; squalifica per 4 gare calciatori Famà Candeloro e Papale Domenico; squalifica per 3 gare calciatori Basile Carmelo, Caminiti Gabriele, De Luca Giovanni, De Luca Pietro, Puglisi Salvatore, Santoro Riccardo, Santoro Vincenzo, Sparacino Carmelo,

Tipone Giuseppe, Totaro Marco - Gara 3^a categoria Fiumedinisi – Futura Messina del 27/11/2011 - C.U. N° 25 ME del 01/12/2011 (pubblicato il 02/12/2011)..

Con tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Fiumedinisi, in persona del Presidente pro tempore, contesta la legittimità della sanzione a carico del calciatore Caminiti, in quanto a suo dire non presente ai fatti e contesta altresì l'entità delle altre sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale, e indicate in oggetto, ritenendole eccessive e perciò meritevoli di riduzione.

La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue:

Il rapporto del Direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. In tale rapporto è dato leggere di fatti originati da uno schiaffo assestato dal calciatore Carolo Massimo ad un avversario, a seguito del quale si scatenava una rissa che coinvolgeva numerosi tesserati di entrambe le squadre, in gran parte identificati dal direttore di gara.

Tra di essi l'arbitro indica anche il Caminiti, per cui infondato appare in proposito l'assunto dell'appellante circa una sua mancata partecipazione ai fatti oggetto di sanzioni.

E neppure possono trovare accoglimento le altre considerazioni difensive espresse dalla ASD Fiumedinisi, in quanto smentite dalla chiara ed esauriente descrizione dei fatti fornita dal verbalizzante.

Da quanto sopra emerge pertanto in modo incontrovertibile l'infondatezza dei motivi dell'appello, che va perciò rigettato, anche con riferimento alla sanzione dell'ammenda, fatta eccezione per la sanzione a carico del calciatore Carolo Massimo, da contenersi complessivamente al 30/04/2012, comprensiva dell'ulteriore sanzione di tre giornate di gara irrogata dal Giudice Sportivo che, pertanto, si deve intendere revocata.

P.Q.M.

Determina al 30/04/2012 la sanzione a carico del calciatore Carolo Massimo, rigettando per il resto l'appello come sopra proposto.

Senza addebito di tassa reclamo.

Procedimento n° 55/A

A.S.D. Belvedere Città Giardino (Sr) avverso la squalifica del calciatore Favara Gaetano per 5 gare - Gara 1^a categoria Belvedere Città Giardino – A.P.D. Frigintini del 20/11/2011 - C.U. N° 177 LND del 24/11/2011.

Con tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Belvedere Città Giardino, in persona del Presidente pro tempore, contesta l'entità della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale indicata in oggetto, ritenendola eccessiva e meritevole di riduzione.

L'appellante, qui molto in sintesi, evidenzia essersi trattato di semplici proteste verbali piuttosto che di contegno aggressivo nei confronti dell'arbitro.

La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue:

il rapporto del Direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. In tale rapporto è dato leggere che il calciatore capitano Gaetano Favara, dopo il fischio finale, rincorreva lungo il campo il direttore di gara, che si sottraeva al tentativo di colpirlo. Soltanto grazie all'intervento di un altro calciatore della squadra di casa, che proteggeva l'arbitro, questi poteva infine raggiungere incolume lo spogliatoio.

Da quanto sopra emerge in modo incontrovertibile l'infondatezza dei motivi di appello, che non trovano alcun riscontro negli atti di gara.

P.Q.M.

Respinge l'appello come sopra proposto, con addebito di tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.

Procedimento n° 56/A

A.S.D. Junior Calcio Acireale (Ct) avverso la squalifica del calciatore Trovato Gianluca per 3 gare - Gara Giovanissimi regionali SPAR Calcio - A.S.D. Junior Calcio Acireale del 19/11/2011 - C.U. N° 176 SGS del 24/11/2011.

Con tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Junior Calcio, in persona del Presidente pro tempore, contesta l'entità della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale indicata in oggetto, ritenendola eccessiva e meritevole di riduzione.

L'appellante, qui molto in sintesi, evidenzia essersi trattato di condotta non intenzionale in azione di gioco e sottolinea l'assenza di conseguenze a danno dell'avversario.

La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue:

Il rapporto del Direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. In tale rapporto è dato leggere che il calciatore Gianluca Trovato è stato fatto oggetto di provvedimento di espulsione al 16° del 2° tempo, per avere dato un calcio a un avversario in azione di gioco. Trova quindi solo parziale riscontro quanto rappresentato dalla Società appellante, difettando il requisito della non intenzionalità, tuttavia apparendo verificabile che nessuna apprezzabile conseguenza è stata ulteriormente annotata dal direttore di gara con riferimento al comportamento antiregolamentare posto in essere dal calciatore.

Alla stregua di quanto sopra la sanzione può essere riconsiderata, nei termini di seguito specificati.

P.Q.M.

In parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto determina in 2 giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatore Gianluca Trovato.

Senza addebito di tassa reclamo.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Dott. Roberto Rotolo e Prof. Ugo Caldarella, Componenti, con l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, e con l'intervento dell'Avv. Giulia Saitta, Sostituto Procuratore Federale, si è riunita il giorno 06 Dicembre 2011 ed ha assunto le seguenti decisioni:

DEFERIMENTI

Procedimento n° 58/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

ASD Patti Calcio

Sig. Accetta Settimo (Presidente)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 7976/1229pf10-11/SP/pp del 12/08/2011, il Presidente della ASD Patti Calcio, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N°

502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.

La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza dibattimentale, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 a carico del Presidente e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società.

Ciò premesso, va rilevato che l'irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.

Il Comitato Regionale Sicilia, con propria delibera del 23 giugno 2010, per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.

Meritano pertanto accoglimento le richieste della Procura Federale, nei termini che seguono in dispositivo.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:

- *Della sanzione dell'ammenda di € 50,00 (cinquanta/00) a carico della ASD Patti Calcio e dell'ammonizione ex art.19 comma 1 lett. a) del C.G.S. a carico dell'indicato Presidente della Società.*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 59/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

ASD Partinicaudace

Sig. Lombardo Marcello (Presidente)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 7979/1230pf10-11/SP/pp del 11/08/2011, il Presidente della ASD Partinicaudace, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.

La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza dibattimentale, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 a carico del Presidente e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società.

Ciò premesso, va rilevato che l'irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in

ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.

Il Comitato Regionale Sicilia, con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione, ha stabilito doversi applicare la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.

Meritano pertanto accoglimento le richieste della Procura Federale, nei termini che seguono in dispositivo.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:

- *Della sanzione dell'ammenda di € 50,00 (cinquanta/00) a carico della ASD Partinicaudace e dell'ammonizione ex art.19 comma 1 lett. a) del C.G.S. a carico dell'indicato Presidente della Società.*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 60/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

ASD Madonie Polizzi G. Calcio

Sig. Liarda Vincenzo (Presidente)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 7982/1234pf10-11/SP/pp del 05/08/2011, il Presidente della ASD Madonie Polizzi G. Calcio, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinario fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.

La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza dibattimentale, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 a carico del Presidente e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società.

Ciò premesso va rilevato che l'irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.

Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.

Meritano pertanto accoglimento le richieste della Procura Federale, nei termini che seguono in dispositivo.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:

- *Della sanzione dell'ammenda di € 50,00 (cinquanta/00) a carico della ASD Madonie Polizzi G. Calcio e dell'ammonizione ex art.19 comma 1 lett. a) del C.G.S. a carico dell'indicato Presidente della Società.*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 61/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
ASD Mediterranea Nizza
Sig. Leo Orlando (Presidente)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 7981/1233pf10-11/SP/pp del 07/08/2011, il Presidente della ASD Mediterranea Nizza, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.

La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza dibattimentale, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 a carico del Presidente e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società.

Ciò premesso va rilevato che l'irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.

Il Comitato Regionale Sicilia, con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione, ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.

Meritano pertanto accoglimento le richieste della Procura Federale, nei termini che seguono in dispositivo.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:

- Della sanzione dell'ammenda di € 50,00 (cinquanta/00) a carico della ASD Mediterranea Nizza e dell'ammonizione ex art.19 comma 1 lett. a) del C.G.S. a carico dell'indicato Presidente della Società.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 62/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
ASD Carlentini
Sig. Scalisi Carlo (Presidente)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 7993/1252pf10-11/SP/pp del 22/08/2011, il Presidente della ASD Carlentini, per

rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.

La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza dibattimentale, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 a carico del Presidente e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società.

Ciò premesso va rilevato che l'irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.

Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.

Meritano pertanto accoglimento le richieste della Procura Federale, nei termini che seguono in dispositivo.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:

- *Della sanzione dell'ammenda di € 50,00 (cinquanta/00) a carico della ASD Carlentini e dell'ammonizione ex art.19 comma 1 lett. a) del C.G.S. a carico dell'indicato Presidente della Società.*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 63/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

ASD Netina Calcio

Sig. Fancello Corrado (Presidente)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 7980/1232pf10-11/SP/pp del 05/09/2011, il Presidente della ASD Netina Calcio, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.

La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza dibattimentale, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 a carico del Presidente e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società.

Ciò premesso va rilevato che l'irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.

Il Comitato Regionale Sicilia, con propria delibera del 23 giugno 2010, per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.

Meritano pertanto accoglimento le richieste della Procura Federale, nei termini che seguono in dispositivo.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:

- Della sanzione dell'ammenda di € 50,00 (cinquanta/00) a carico della ASD Netina Calcio e dell'ammonizione ex art.19 comma 1 lett. a) del C.G.S. a carico dell'indicato Presidente della Società.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 64/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

ASD Nicosia

Sig. Campione Vincenzo (Presidente)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 7979/1231pf10-11/SP/pp del 10/08/2011, il Presidente della ASD Nicosia, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.

La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza dibattimentale, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 a carico del Presidente e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società.

Ciò premesso va rilevato che l'irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.

Il Comitato Regionale Sicilia, con propria delibera del 23 giugno 2010, per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.

Meritano pertanto accoglimento le richieste della Procura Federale, nei termini che seguono in dispositivo.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:

- Della sanzione dell'ammenda di € 50,00 (cinquanta/00) a carico della ASD Nicosia e dell'ammonizione ex art.19 comma 1 lett. a) del C.G.S. a carico dell'indicato Presidente della Società.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 65/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

ASD Castel di Judica

Sig. Pesce Angelo (Presidente)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 7992/1251pf10-11/SP/pp del 23/08/2011, il Presidente della ASD Castel di Judica, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.

La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza dibattimentale, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 a carico del Presidente e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società.

Ciò premesso va rilevato che l'irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.

Il Comitato Regionale Sicilia, con propria delibera del 23 giugno 2010, per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.

Meritano pertanto accoglimento le richieste della Procura Federale, nei termini che seguono in dispositivo.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:

- Della sanzione dell'ammenda di € 50,00 (cinquanta/00) a carico della ASD Castel di Judica e dell'ammonizione ex art.19 comma 1 lett. a) del C.G.S. a carico dell'indicato Presidente della Società.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 66/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

ACD Ciminna

Sig. Rao Salvatore (Presidente)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 7989/1249pf10-11/SP/pp del 23/08/2011, il Presidente della Società ACD Ciminna, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.

La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza dibattimentale, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 a carico del Presidente e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società.

Ciò premesso va rilevato che l'irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.

Il Comitato Regionale Sicilia, con propria delibera del 23 giugno 2010, per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.

Meritano pertanto accoglimento le richieste della Procura Federale, nei termini che seguono in dispositivo.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:

- Della sanzione dell'ammenda di € 50,00 (cinquanta/00) a carico della ACD Ciminna e dell'ammonizione ex art.19 comma 1 lett. a) del C.G.S. a carico dell'indicato Presidente della Società.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 67/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Pol D. Citta' di Canicattini

Sig. Reali Josè (Presidente)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 7988/1248pf10-11/SP/pp del 3/8/2011, il Presidente della Società Pol D. Citta' di Canicattini, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.

La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza dibattimentale, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi

di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 a carico del Presidente e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società.

Ciò premesso va rilevato che l'irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.

Il Comitato Regionale Sicilia, con propria delibera del 23 giugno 2010, per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.

Meritano pertanto accoglimento le richieste della Procura Federale, nei termini che seguono in dispositivo.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:

- Della sanzione dell'ammenda di € 50,00 (cinquanta/00) a carico della Pol. D. Città di Canicattini e dell'ammonizione ex art.19 comma 1 lett. a) del C.G.S. a carico dell'indicato Presidente della Società.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 68/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

FCD Città di Castellana

Sig. Norato Luigi (Presidente)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 7986/1247pf10-11/SP/pp del 06/09/2011, il Presidente della Società FCD Città di Castellana, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinario fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.

La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza dibattimentale, presente il Sig. Norato che ha dichiarato di non essere più Presidente della società deferita, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 a carico del Presidente e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società.

Ciò premesso va rilevato che l'irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.

Il Comitato Regionale Sicilia, con propria delibera del 23 giugno 2010, per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.

Meritano pertanto accoglimento le richieste della Procura Federale, nei termini che seguono in dispositivo.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:

- Della sanzione dell'ammenda di € 50,00 (cinquanta/00) a carico della FCD Città di Castellana e non doversi procedere nei confronti del Sig. Norato Luigi in quanto non più tesserato.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 69/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

ASCD Citta' di Oliveri

Sig. Sidoti Carmelo (Presidente)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 7985/1246pf10-11/SP/pp del 04/08/2011, il Presidente della Società ASCD Citta' di Oliveri per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinario fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.

La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza dibattimentale, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 a carico del Presidente e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società.

Ciò premesso va rilevato che l'irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.

Il Comitato Regionale Sicilia, con propria delibera del 23 giugno 2010, per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.

Meritano pertanto accoglimento le richieste della Procura Federale, nei termini che seguono in dispositivo.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:

- Della sanzione dell'ammenda di € 50,00 (cinquanta/00) a carico della ASCD Città di Oliveri e dell'ammonizione ex art.19 comma 1 lett. a) del C.G.S. a carico dell'indicato Presidente della Società.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 70/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Pol. Corleone

Sig. Altomonte Giovanni (Presidente)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 7984/1245pf10-11/SP/pp del 21/08/2011, il Presidente della Società Pol. Corleone per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.

La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza dibattimentale, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 a carico del Presidente e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società.

Ciò premesso va rilevato che l'irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.

Il Comitato Regionale Sicilia, con propria delibera del 23 giugno 2010, per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.

Meritano pertanto accoglimento le richieste della Procura Federale, nei termini che seguono in dispositivo.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:

- Della sanzione dell'ammenda di € 50,00 (cinquanta/00) a carico della Pol. Corleone e dell'ammonizione ex art.19 comma 1 lett. a) del C.G.S. a carico dell'indicato Presidente della Società.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 71/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

ASD Cometa Calcio

Sig. Fisichella Giuseppe (Presidente)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 7958/1244pf10-11/SP/pp del 23/08/2011, il Presidente della Società ASD Cometa Calcio per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.

La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza dibattimentale, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 a carico del Presidente e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società.

Ciò premesso va rilevato che l'irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.

Il Comitato Regionale Sicilia, con propria delibera del 23 giugno 2010, per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.

Meritano pertanto accoglimento le richieste della Procura Federale, nei termini che seguono in dispositivo.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:

- Della sanzione dell'ammenda di € 50,00 (cinquanta/00) a carico della ASD Cometa Calcio e dell'ammonizione ex art.19 comma 1 lett. a) del C.G.S. a carico dell'indicato Presidente della Società.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 72/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Junior Ramacca

Sig. Enrico Ferro (Presidente)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 7950/1236pf10-11/SP/pp del 01/09/2011, il Presidente della Società Junior Ramacca per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinario fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.

La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza dibattimentale, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 a carico del Presidente e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società.

Ciò premesso va rilevato che l'irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.

Il Comitato Regionale Sicilia, con propria delibera del 23 giugno 2010, per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.

Meritano pertanto accoglimento le richieste della Procura Federale, nei termini che seguono in dispositivo.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:

- Della sanzione dell'ammenda di € 50,00 (cinquanta/00) a carico della Soc. Junior Ramacca e dell'ammonizione ex art.19 comma 1 lett. a) del C.G.S. a carico dell'indicato Presidente della Società.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Il Presidente della C.D.T.
Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 06/12/2011

Il Segretario
Maria Gatto

Il Presidente
Sandro Morgana